

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER
COLTURE CELLULARI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEL
DI3A**

CIG: 94581708CA

Tra

L'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, con sede legale in piazza Università, 2, cap. 95131 Catania, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore di Dipartimento Prof. Mario d'Amico, nel seguito denominata "Di3A",

e

Labfor srl (nel seguito indicata come Società) con sede in Catania, Via Pietro Novelli n.43, codice fiscale e partita Iva 04088930872, iscritta al Registro imprese di Catania, R.E.A. n.273267, rappresentata dal Sig. Fulgidezza Matteo, nato a Catania l'8/2/1982, nella qualità di legale rappresentante della Società

PREMESSO CHE

- Con verbale del 22/09/2022 il Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente ha nominato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Faedda per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso), mediante accordo quadro e previa indagine esplorativa di mercato con richiesta di preventivi, per la fornitura di materiale per colture cellulari per l'importo complessivo (presunto e non garantito) pari a € 39.999,99 + IVA;
- che attraverso l'acquisizione di n. 3 preventivi di spesa a fronte di n. 5 operatori economici invitati a presentare offerta, il RUP ha ritenuto

- rispondente alle esigenze del Di3A, sulla base della valutazione del prezzo e a parità di caratteristiche tecniche, l'offerta presentata dalla società Labfor srl, che costituisce parte integrante del presente, per un importo complessivo di € 39.467,00 oltre IVA;
- che il summenzionato operatore economico possiede i "requisiti di ordine generale" previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e nel corso degli ultimi 12 mesi non risulta contrattualizzato dal Dipartimento nella stessa tipologia e fascia d'importo della presente procedura di acquisto;

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1– VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, l'offerta economica presentata dalla Società, il Capitolato Speciale nonché gli atti e i documenti richiamati e allegati in quest'ultimo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, e agli stessi si fa pieno rinvio per quanto non espressamente regolato dallo stesso.

ART.2– OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo disciplina le condizioni generali di affidamento della fornitura di materiale per colture cellulari per le esigenze dei laboratori del Di3A.

La fornitura si intende comprensiva degli oneri relativi alle spese di trasporto e consegna al piano, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale.

I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale di fornitura, che fa parte integrante del presente, e dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative nazionali e

comunitarie in materia, nonché essere conformi ai relativi requisiti di Legge in merito alla marcatura CE (D. Lgs. n.332\2000), ove prevista, ed a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81\2008 e dal D.Lgs.106\2009.

ART.3- CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Questo accordo stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) nei termini previsti dal CSA e dall'offerta economica.

Con tale strumento di contrattazione il Di3A può acquisire beni oggetto della fornitura entro il valore economico di cui al successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico dell'accordo quadro.

Pertanto, le quantità stimate nel Capitolato speciale+allegati non sono garantite alla Società in quanto non vincolanti per il Di3A, il quale non risponderà nel caso in cui gli ordinativi risultino complessivamente inferiori rispetto alle sudette quantità.

ART.4 –DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione.

L'effettiva operatività dell'accordo quadro ha una durata di un anno decorrente dalla data del primo ordine esecutivo, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.

Resta inteso che i singoli ordinativi devono essere emessi esclusivamente entro il termine di effettiva operatività dell'accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna previsti, gli ultimi ordinativi emessi possono essere eseguiti anche

oltre il termine di effettiva operatività contrattuale, restando comunque regolati dal presente accordo quadro.

ART.5 – IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo annuale della fornitura è di € 39.467,00 oltre IVA, per i prezzi unitari di cui all'offerta allegata, fatto salvo quanto indicato al successivo art.6.

Nell'ambito dei prodotti di cui al presente accordo, è possibile aumentare il predetto importo massimo fino alla concorrenza del limite di un quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii . nel caso in cui, prima della scadenza del termine di operatività di un anno, sia esaurito l'importo massimo sopra indicato.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE FORNITURE DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di prodotti diversi da quelli indicati specificatamente nell'offerta allegata, la stessa impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle: il preventivo verrà valutato dal RUP e se il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP ordinerà l'esecuzione della fornitura.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio l'affidamento della fornitura stessa.

Si chiarisce che l'introduzione di nuovi prodotti non altera l'importo complessivo originario del contratto.

ART.7 – REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto d'appalto di durata non superiore ad una annualità, eventuali richieste di revisione dei prezzi avanzate durante il periodo di operatività del contratto non saranno accettate.

ART.8- FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver completato regolarmente la consegna della fornitura oggetto di ciascun contratto attuativo.

Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi (ordini) verrà effettuato previa emissione da parte dell'impresa di regolare fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio, vistata dal RUP per la regolare esecuzione della fornitura, subordinatamente alle verifiche di legge.

ART.9-GARANZIA DEFINITIVA

AI sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti con il presente accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, la Società costituirà una garanzia fidejussoria pari a €3.946,00.

La garanzia rilasciata assicura l'assolvimento di tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società durante l'intero periodo di durata dell'accordo quadro e cessa di avere efficacia solo dopo che verrà attestato l'adempimento di tutti gli impegni nascenti dal presente accordo quadro, nonché l'assenza o l'avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte indipendenza dall'esecuzione dell'accordo stesso.

ART.10-PENALI

Per ogni inadempienza relativa agli obblighi contrattuali che venga riscontrata dal DI3A saranno comminate alla Società le penali di cui all'art.7 del Capitolato speciale con le modalità ivi indicate.

ART.11-RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Restano ferme le ipotesi di risoluzione dell'accordo previste dall'art.108 del D.lgs.50/2016, e le modalità ivi indicate.

ART.12-RECESSO

Il Di3a si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro con le modalità previste all'art.9 del Capitolato speciale.

ART.13-SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti all'accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.


ART.14 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si fa riferimento al D.lgs.n.50 del 2016 e alle disposizioni del Codice civile.

Catania, 25/4/2022

Per il Di3a

Il Direttore del Dipartimento
(prof. Mario D'Amico)



Per la Società
(Sig. Matteo Fulgidezza)